

Tutte le modifiche alle Condizioni generali d'assicurazione a colpo d'occhio.

Assicurazione per spese di guarigione in caso d'infortunio

Per i dettagli dell'offerta sono determinanti le Condizioni generali d'assicurazione secondo LCA e la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Le Condizioni generali d'assicurazione complete dell'Assicurazione per spese di guarigione in caso d'infortunio sono riportate nei download sul nostro sito web: css.ch/cga

	Finora	Novità dal 01.01.2023
Articolo 18.1	Il contratto inizia alla data stabilita sulla polizza d'assicurazione. L'assicurazione è stipulata per la durata menzionata nella polizza d'assicurazione ed è prolungato ogni volta di un anno, se uno dei partner contrattuali non abbia ricevuto una disdetta al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto	La durata del contratto è indicata sulla polizza. Di seguito, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
Articolo 18.2	La disdetta dovrà essere effettuata per iscritto	Il contraente ha il diritto di disdire il contratto per iscritto per la data della scadenza e rispettando il preavviso di disdetta di tre mesi, anche se esso era stato concordato per una durata maggiore, con effetto alla fine del terzo o di ogni susseguente anno assicurativo. Allo scadere del contratto la CSS non ha alcun diritto di disdetta.
Articolo 18.3	Inoltre, la persona assicurata e l'assicuratore possono disdire il contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell'art. 35b LCA.	Il contraente e la CSS possono procedere alla disdetta del contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell'art. 35b LCA.
Articolo 18.4	Disdetta in caso di sinistro	Disdetta in caso di prestazioni
18.4 a)	Verificatosi un evento dannoso con obbligo di risarcimento, L'assicuratore può recedere dal contratto al massimo al momento del pagamento del risarcimento ed il contraente al massimo 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento, inoltrando la disdetta per iscritto. La disdetta deve pervenire all'assicuratore entro questo termine.	In caso di prestazioni per il quale la CSS eroga delle prestazioni, il contraente può disdire per iscritto il contratto al più tardi entro 14 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'ultimo pagamento.
18.4 b) Nessun cambiamento	<i>Qualora il contraente proceda alla disdetta del contratto, la copertura assicurativa è estinta al momento in cui la disdetta perviene all'assicuratore.</i>	<i>Qualora il contraente proceda alla disdetta del contratto, la copertura assicurativa è estinta al momento in cui la disdetta perviene all'assicuratore.</i>
18.4 c)	Qualora l'assicuratore disdica il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.	In caso di prestazioni, la CSS non ha alcun diritto di disdetta.